

LE DETRAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONE SPETTANO ANCHE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO

- Sentenza del 10/02/2026, dep. il 16/02/2026, n. 121 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

Composizione

- Pres. Zampi
- Rel. Zampi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 452 ONERI DEDUCIBILI - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI

Detrazioni fiscali – Spese per ristrutturazione con ampliamento – Esclusione per impossibilità di ascrivere la spesa alla porzione nuova ovvero preesistente dell’edificio – Erroneità – Spettanza almeno in proporzione alla quota di edificio preesistente – Sussistenza.

Massima

In tema di oneri deducibili, nel caso di spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia su immobile con contestuale ampliamento volumetrico, l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere integralmente la detrazione d’imposta prevista dall’art. 16-*bis* del TUIR, assumendo l’indeterminabilità delle spese riferibili alla porzione preesistente, dovendo riconoscere quantomeno la detrazione *pro quota* in misura corrispondente al rapporto tra il volume dell’edificio originario e quello risultante dall’ampliamento.

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, art. 16 bis
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380, art. 3 comma 1, lett. d)
- Non si rinvencono precedenti in termini

Anno pubb.

- 2026

